

DUAL Fine Art



Strumenti Musicali

DUAL Strumenti Musicali**Contratto di assicurazione a copertura dei danni
materiali diretti subiti da strumenti musicali**

POLIZZA n° FA-00KFQW2450

Il presente contratto di assicurazione è stipulato da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC con sede in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. del 25/03/2019, Codice Ivass Impresa D965R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00164) ed è soggetta al controllo della Central Bank of Ireland (CBI).

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance (EU) DAC si trova in Via Della Posta n. 7, 20123 Milano.

DUAL Italia S.p.A. società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto da Arch Insurance (EU) DAC.

In forza del predetto contratto a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto, il tutto per conto di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Pasquale Leoni



Il presente documento è aggiornato al mese di Aprile 2023 ed è redatto secondo l'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e le Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018

SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	7
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE.....	7
DANNI MATERIALI DIRETTI AI BENI	10
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	10
3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI.....	12
4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI".....	16
4.1 ESCLUSIONI GENERALI	16
4.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE	16
5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA	18
6. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA.....	19
LA GESTIONE DEI SINISTRI	19
7. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	19

DUAL Fine Art Strumenti Musicali

AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nella SCHEDE DI POLIZZA allegato hanno il significato a loro attribuito di seguito:

LE PARTI

CONTRAENTE:	il soggetto indicato nella SCHEDE DI POLIZZA, con residenza in Italia, che stipula la POLIZZA per conto proprio e/o per conto dell'ASSICURATO.
ASSICURATO:	il proprietario dei BENI ASSICURATI.
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDE DI POLIZZA.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ALLAGAMENTO	ogni forma di accumulo, bagnamento, spargimento e/o riversamento di acqua in genere, derivante da qualunque causa, che abbia colpito i BENI ASSICURATI, con esclusione delle ALLUVIONI.
ALLUVIONE:	inondazione causata dal deflusso delle acque dalle usuali sponde di corsi o di specchi d'acqua naturali o artificiali alla superficie del suolo, incluso lo straripamento e l'esondazione di fiumi, a seguito di pioggia torrenziale o tempesta.
ASSENZA TEMPORANEA	contemporanea assenza dall'UBICAZIONE dell'ASSICURATO e dei COLLABORATORI DOMESTICI con presenza di almeno uno di essi all'interno dell'UBICAZIONE nelle ore notturne.
ATTI VANDALICI:	danni volontariamente provocati da terzi in seguito a vandalismo che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI.
BENI ASSICURATI:	tutti gli strumenti musicali, gli archetti e le CUSTODIE, indicati nella SCHEDE DI POLIZZA.
CASSAFORTE:	contenitore di sicurezza avente le seguenti caratteristiche minime: <ul style="list-style-type: none">i. pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;ii. battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso;iii. spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;

	<p>iv. movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;</p> <p>v. dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.</p>
COLLABORATORI DOMESTICI:	qualsiasi persona che presta attività lavorativa in favore dell'ASSICURATO svolgendo mansioni domestiche, quali ad esempio colf, badanti, dame di compagnia, giardinieri, autisti, baby sitter, in forza di un contratto di lavoro subordinato o lavoro autonomo, anche occasionale o saltuario purchè documentato e documentabile.
CUSTODIA	Contenitore, astuccio o qualsiasi altro oggetto appositamente e specificatamente predisposto per la custodia e la conservazione degli strumenti musicali
DANNI MATERIALI:	<p>i. danni materiali e diretti che determinano il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, delle cose assicurate</p> <p>ii. le perdite dovute a sottrazione per FURTO, RAPINA, ESTORSIONE e SCIPPO dei BENI ASSICURATI</p> <p>con conseguente pregiudizio economico dell'ASSICURATO.</p>
DISABILITAZIONE	assenza dall'UBICAZIONE dell'ASSICURATO e dei COLLABORATORI DOMESTICI anche durante le ore notturne.
DEPREZZAMENTO	La diminuzione del VALORE COMMERCIALE del BENE ASSICURATO a seguito di un DANNO MATERIALE indennizzabile ai sensi di POLIZZA dopo il restauro preventivamente concordato con gli ASSICURATORI.
DIPENDENZE:	locali e pertinenze separati dall'UBICAZIONE e/o contigue, comunicanti o meno, come box, garage, rimesse, soffitte e cantine utilizzati per la custodia dei BENI ASSICURATI.
DUAL ITALIA SPA:	<p>l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.</p> <p>In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.</p>
ESTORSIONE:	sottrazione, ai sensi dell'ex art. 629 del Codice Penale, dei BENI ASSICURATI commessa da terzi, mediante violenza o minaccia, costringendo l'ASSICURATO a fare od omettere qualcosa con l'obiettivo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dell'ASSICURATO.
EVENTI ATMOSFERICI:	tempeste, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine, neve, vento e cose da esso trasportate.
EVENTI SOCIO-POLITICI:	scioperi, sommosse, tumulti popolari, TERRORISMO e atti di sabotaggio organizzato che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI.

FRANCHIGIA

l'importo fisso per ciascun SINISTRO, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, **che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Tale importo è dedotto dall'ammontare del danno indennizzabile.**

Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.

FURTO:

sottrazione illecita di BENI ASSICURATI fatta da terzi secondo la definizione di cui all'Art. 624, comma 1 del Codice Penale, con l'intenzione di privare della proprietà in modo permanente, secondo la definizione di cui all'articolo 624 del codice penale, mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

FURTO CON DESTREZZA

sottrazione illecita commessa con abilità e sveltezza, in modo da eludere l'attenzione dell'ASSICURATO.

IMPIANTO DI ALLARME

impianto automatico d'allarme antintrusione antifurto conforme alle norme CEI ed installato da ditta specializzata, corredato da apposito certificato di installazione e collaudo conforme alle vigenti norme CEI, collegato tramite combinatore telefonico GSM e/o Ponte radio, a Istituto di Vigilanza Privato, Forze dell'Ordine e/o utenze private – almeno tre – a copertura di tutti i locali in cui siano riposti i BENI ASSICURATI.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dagli ASSICURATORI per i danni direttamente subiti dall'ASSICURATO ai sensi della presente POLIZZA.

INTERMEDIARIO:

il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.

LIMITE DI INDENNIZZO:

l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO, per tutti i danni o le spese ai quali il limite si riferisce.

PANDEMIA

qualsiasi focolaio diffuso di una malattia infettiva umana, vale a dire la diffusione di un virus in almeno tre paesi e due continenti diversi, indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno la dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS, di un organismo nazionale, o internazionale autorizzato o qualunque altro soggetto competente in materia.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

PERSONE CONVIVENTI:

tutti coloro che, nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, risiedono in modo stabile presso l'UBICAZIONE. Non si considerano persone conviventi:

- i. i figli dell'ASSICURATO e/o del coniuge non separato (o del convivente) che risiedono stabilmente altrove per motivi di studio o lavoro;
- ii. i COLLABORATORI DOMESTICI.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

forma di assicurazione secondo cui l'INDENNIZZO avviene fino alla

concorrenza della SOMMA ASSICURATA senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RAPINA:

Sottrazione dei BENI ASSICURATI, commessa da terzi, mediante violenza alla persona o minaccia, secondo la definizione di cui all'art. 628 del codice penale.

SCHEDA DI POLIZZA:

il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, all'ASSICURATO, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, alle SOMME ASSICURATE, al PREMIO ed a eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA.

La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.

In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.

SCIPPO:

sottrazione di BENI ASSICURATI commesso da terzi secondo la definizione di cui all'articolo 624-bis, comma 2 del codice penale, strappandoli di mano o di dosso all'ASSICURATO e/o alle PERSONE CONVIVENTI.

SCOPERTO:

l'importo per ciascun SINISTRO, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Tale importo è espresso in forma percentuale del danno indennizzabile.

Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.



Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

Garanzia soggetta a franchigia:

- somma assicurata: € 500.000
- ammontare sinistro: € 50.000
- franchigia: € 2.000
- indennizzo: € 48.000

Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare sinistro: € 150.000
- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 145.000

Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 600.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 500.000

SINISTRO:

verificarsi dell'evento dannoso per cui si presta l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA:

l'importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA che rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI in relazione alle garanzie prestate

dalla presente POLIZZA.

STIMA ACCETTATA:	il VALORE COMMERCIALE dei BENI ASSICURATI attribuito di comune accordo fra il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI, anche agli effetti dell'articolo 1908 - 2° comma del Codice Civile.
TERREMOTO:	movimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarino, dovuto a cause endogene.
TERRORISMO:	qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o in parte di essa per i predetti scopi.
UBICAZIONE	il luogo o i luoghi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA in cui sono depositati i BENI ASSICURATI. La presente definizione non include le DIPENDENZE.
VALORE COMMERCIALE:	il valore del bene danneggiato che il mercato attribuiva allo stesso immediatamente prima del SINISTRO.
VALORE DICHIARATO:	il valore dei beni facenti parte i BENI ASSICURATI, indicato dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO, ferma restando a loro carico la prova del reale VALORE COMMERCIALE dei beni colpiti da SINISTRO.
VEICOLI:	qualsiasi veicolo come definito dall'Art. 47, comma b), c) e d) del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs 30 aprile 1992, n- 285 e successive modifiche. Devono intendersi compresi anche treni ed aeromobili.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- 1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E' NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
- Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale è **obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del CONTRAENTE relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.**
- 1.2 BUONA FEDE
- A parziale deroga dell'articolo che precede, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO di variazioni aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all'INDENNIZZO (né qualsivoglia riduzione dello stesso), **a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non abbia agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni. Il CONTRAENTE ha l'obbligo di corrispondere agli ASSICURATORI il premio aggiuntivo proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dalla data in cui si è verificata la variazione aggravante.**
- 1.3 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
- Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.**
- In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. **Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare del danno, ciascun assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore ed ogni obbligazione in solido con altri assicuratori.**
- Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.**
- 1.4 SE IL PREMIO NON E' PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
- La POLIZZA ha effetto dalle **ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).**
- In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, **la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento**, ferme le successive scadenze.
- Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli ASSICURATORI di percepire il pagamento dei

- premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 del Codice Civile). Il PREMIO è pagato a DUAL Italia S.p.A. o all'INTERMEDIARIO designato, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
- 1.5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.
- 1.6 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE" Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono **valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI** ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
- 1.7 VARIAZIONE DELLE UBICAZIONI **L'assicurazione vale esclusivamente per le UBICAZIONI identificate nella SCHEDA DI POLIZZA.** In caso di mutamenti delle UBICAZIONI l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE ne abbia dato avviso scritto agli ASSICURATORI, fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio assicurato.
- 1.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA Le azioni, i fondamenti giuridici e i diritti derivanti dalla POLIZZA possono essere esercitati esclusivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. Spetta in particolare al CONTRAENTE il compimento degli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'ASSICURATO, escludendo ogni suo diritto di impugnazione. L'INDENNIZZO dovuto a termini di POLIZZA non può essere pagato ad altri oltre ai titolari dell'interesse assicurato, o comunque non senza il loro consenso.
- 1.9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio. **Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto.**
- 1.10 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO **Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.** Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
- 1.11 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" **Ai fini della notificazione degli atti giudiziari** gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.
- 1.12 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE prende atto ed accetta quanto segue:
- i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata al CONTRAENTE;
 - ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dal CONTRAENTE;

- iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o al CONTRAENTE si considera effettuata dagli ASSICURATORI;
 - iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considera effettuata agli ASSICURATORI.
- 1.13 FORO COMPETENTE **Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.**
- 1.14 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.
- 1.15 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE) **Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, Regno Unito, Germania, Italia, nonché degli Stati Uniti d’America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale a cui gli ASSICURATORI sono soggetti.**

DANNI MATERIALI DIRETTI AI BENI

2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

2.1	OGGETTO DELLA POLIZZA – ALL RISKS	A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare all'ASSICURATO i DANNI MATERIALI causati ai BENI ASSICURATI, qualunque ne sia la causa ad eccezione di quanto espressamente escluso, sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e senza applicazione della regola proporzionale come prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
2.2	DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA	<p>La SOMMA ASSICURATA per ciascun BENE ASSICURATO corrisponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. alla STIMA ACCETTATA di ogni singolo BENE ASSICURATO o ii. al VALORE DICHIARATO di ogni singolo BENE ASSICURATO <p>come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA per il totale di ciascuna partita.</p>
2.3	QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO	<p>A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione dei BENI ASSICURATI, gli ASSICURATORI indennizzano all'ASSICURATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. se il BENE ASSICURATO può essere restaurato, il costo del restauro e i costi di trasporto da e verso il restauratore entro la SOMMA ASSICURATA; ii. se il BENE ASSICURATO non può essere restaurato: <ul style="list-style-type: none"> a. Il VALORE COMMERCIALE se la POLIZZA è prestata nella forma a VALORE DICHIARATO; b. Il valore del BENE ASSICURATO indicato nella stima/perizia se la POLIZZA è prestata nella forma a STIMA ACCETTATA. <p>In nessun caso l'INDENNIZZO determinato come sopra può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.</p> <p>In caso di bene restaurabile, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO concordano a chi affidare l'attività di restauro.</p> <p>Qualsiasi operazione di restauro, pulitura, riparazione o rimessa a nuovo del BENE ASSICURATO non autorizzata dagli ASSICURATORI ed effettuata da personale non qualificato e/o con mezzi e metodologie non idonee e/o adeguate alla natura e al valore dei beni e/o non eseguito a regola d'arte, non dà luogo ad alcun INDENNIZZO per deprezzamento.</p>
2.4	CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE	<p>La copertura assicurativa è operante per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI durante la giacenza presso l'UBICAZIONE.</p> <p>La garanzia opera a condizione che l'UBICAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. sia costruita alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> a. da pareti perimetrali, solai e coperture realizzati in muratura, calcestruzzo e/o strutture prefabbricate in cemento armato precompresso di adeguata robustezza; b. con strutture portanti e di tamponamento realizzati in materiale ligneo in bioedilizia massiccia disponga delle seguenti caratteristiche minime.
2.4.1	MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE PER FURTO E RAPINA	<p>Con riferimento alle garanzie FURTO E RAPINA, la POLIZZA opera a condizione che l'UBICAZIONE sia munita dei seguenti mezzi di chiusura e protezione come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. SOMMA ASSICURATA FINO AD € 15.000

- a. ogni serramento sia costruito in materiale rigido e resistente agli urti e che sia chiuso da serrature, lucchetti o altri congegni idonei e manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - b. ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane siano costituite da plastica rigida, legno e/o metallo munite di idonei congegni interni di chiusura od inferriate infisse nel muro con luci impraticabili e/o robusti serramenti costituiti in materiale tale per cui l'effrazione, la rottura, lo scasso, la rimozione o la deformazione siano possibili solo ricorrendo a mezzi artificiali;
 - c. porte e/o finestre devono essere lasciate chiuse;
 - d. per l'UBICAZIONE posta a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), nel caso di FURTO avvenuto mediante la sola rottura di cristalli o vetri non antisfondamento e in assenza di persone all'interno dei locali, la garanzia opera con una SCOPERTO del 15%, con un minimo di € 1.500.
- ii. SOMMA ASSICURATA DA € 15.001 AD € 55.000**
- a. ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, e i ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) deve essere protetta da serramenti costruiti in materiale rigido e resistente agli urti oppure in vetro antisfondamento, chiuso da serrature, lucchetti o altri congegni idonei e manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - b. siano presenti ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo munite di idonei congegni interni di chiusura od inferriate infisse nel muro con luci impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento a presidio di finestre e porte finestre;
 - c. nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a cmq. 900 e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscritibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a cmq. 400; negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
- iii. SOMMA ASSICURATA OLTRE € 55.001**
- a. ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, e i ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) deve essere protetta da serramenti costruiti in materiale rigido e resistente agli urti oppure in vetro antisfondamento, chiuso da serrature, lucchetti o altri congegni idonei e manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - b. siano presenti ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo munite di idonei congegni interni di chiusura od inferriate infisse nel muro con luci impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento a presidio di finestre e porte finestre;
 - c. nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a cmq. 900 e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscritibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a cmq. 400; negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq;
 - d. sia presente un IMPIANTO DI ALLARME.

- 2.5 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA FURTO
- Ai fini dell'operatività della garanzia FURTO è condizione essenziale che:**
- i. presso l'UBICAZIONE siano operanti tutti i mezzi di prevenzione e protezione menzionati nell'articolo 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE;
 - ii. il FURTO avvenga mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dell'UBICAZIONE, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi;
 - iii. durante le ASSENZE TEMPORANEE che si verifichino tra le 7 e le 21 e durante i periodi di DISABITAZIONE:
 - a. i mezzi di protezione e prevenzione indicati ai punti a e b. dell'articolo 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE che precede siano chiusi e bloccati;
 - b. se previsto, l'IMPIANTO DI ALLARME sia correttamente inserito;
 - iv. durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE la DISABITAZIONE abbia durata inferiore o uguale a:
 - a. 30 giorni consecutivi, oppure
 - b. 45 giorni complessivi.
 - v. con riferimento all'IMPIANTO DI ALLARME, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione del funzionamento dell'IMPIANTO DI ALLARME, per qualunque causa, **siano adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei BENI ASSICURATI fino al ripristino dello stato di funzionamento originario per ovviare alla non operatività dell'IMPIANTO DI ALLARME;** in caso di impossibilità di ripristino, **il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono informare gli ASSICURATORI entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.** L'IMPIANTO D'ALLARME deve essere controllato **almeno 1 volta all'anno da ditta specializzata;** **l'ASSICURATO ha l'obbligo di conservare i documenti comprovanti la verifica ed esibirli su richiesta degli ASSICURATORI.**

In assenza di uno o più requisiti sopra indicati, la garanzia FURTO non è operante.

3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 3.1 | RAPINA | Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI causati da RAPINA all'interno dell'UBICAZIONE, anche nel caso in cui le persone sottoposte a violenza o minaccia siano COLLABORATORI DOMESTICI. |
| 3.2 | ESTORSIONE | Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI a seguito di ESTORSIONE anche se il reato è iniziato all'esterno dell'UBICAZIONE, anche nel caso in cui le persone sottoposte a violenza o minaccia siano COLLABORATORI DOMESTICI. |
| 3.3 | GARANZIA CHIUSURA INCHIESTA | A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione dei BENI ASSICURATI, il pagamento dell'INDENNIZZO non è subordinato all'emissione della documentazione di chiusura inchiesta da parte delle Autorità competenti, che deve essere inviata agli ASSICURATORI appena disponibile. |

Nel caso in cui dalla chiusura inchiesta dovesse emergere una accertata responsabilità dell'ASSICURATO, lo stesso ha l'obbligo di restituire agli ASSICURATORI la parte di INDENNIZZO indebitamente ricevuta.

- 3.4 COPPIE E SERIE
- Se i BENI ASSICURATI includono beni facenti parte di un insieme (coppia o serie identificabili), in caso di SINISTRO gli ASSICURATORI indennizzano il valore del bene (o di parte di esso) **tenendo conto del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme, ma in nessun caso può comportare la perdita totale dell'intero insieme, coppia o serie.**
- 3.5 TERREMOTO
- Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI determinati da TERREMOTO.
- La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA; qualora i BENI ASSICURATI si trovino al di fuori del territorio italiano, la garanzia opera con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO pari all'1% della SOMMA ASSICURATA, con un minimo di € 5.000.**
- Qualora le scosse riconducibili a TERREMOTO si protraggano nel tempo, allo scadere delle 72 ore esse rappresentano un singolo SINISTRO, pertanto i DANNI MATERIALI subiti entro le 72 ore successive ad ogni TERREMOTO sono riconducibili ad un singolo SINISTRO indennizzabile.
- Scadute le 72 ore, in caso di persistenza del TERREMOTO, si ha un nuovo SINISTRO che si esaurisce allo scadere delle 72 ore successive, e così di seguito se il fenomeno continuasse a protrarsi nel tempo.
- La presente garanzia non opera per ALLUVIONE che sia conseguenza di TERREMOTO.**
- 3.6 ALLUVIONE
- Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI determinati da ALLUVIONE, anche se conseguente a TERREMOTO.
- La presente garanzia non opera:**
- i. per BENI ASSICURATI posti all'aperto;
 - ii. per i BENI ASSICURATI all'interno dell'UBICAZIONE la cui base d'appoggio è ad un'altezza inferiore a 12 cm dal suolo.
- La garanzia opera con l'applicazione di un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA; qualora i BENI ASSICURATI si trovino al di fuori del territorio italiano, la garanzia opera con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO pari all'1% della SOMMA ASSICURATA, con un minimo di € 5.000.**
- 3.7 ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI
- Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI a causa di ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI a seguito di FURTO e RAPINA.
- La garanzia opera con un LIMITE DI INDENNIZZO e con una FRANCHIGIA per ogni SINISTRO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.**
- La garanzia non opera per i DANNI MATERIALI causati o comunque correlati all'utilizzo di agenti biologici/chimici (B/C), nucleari e/o radioattivi (N/R).**
- 3.8 IMPIEGO MOBILE
- Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI durante:
- i. l'utilizzo e la giacenza fuori dall'UBICAZIONE;
 - ii. il trasporto aereo, terrestre o a mezzo navi traghetto RO/RO, comprese le operazioni di carico e scarico;
 - iii. trasporto e/o movimentazione a mano.

- iv. l'affidamento a terzi per utilizzo, custodia, manutenzione e trasporto, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante agli ASSICURATORI sui terzi responsabili.

3.9.1
TRASPORTO

Ai fini della copertura dei DANNI MATERIALI occorsi durante il trasporto, è condizione essenziale che:

- i. i BENI ASSICURATI siano riposti in CUSTODIE e/o contenitori adeguati alla loro natura o imballati a regola d'arte da personale specializzato.
- ii. i BENI ASSICURATI siano protetti dai normali urti e/o scuotimenti che si producano durante il viaggio;
- iii. durante le eventuali soste intermedie in corso di transito i BENI ASSICURATI siano riposti in locali con le medesime caratteristiche di cui all'art. 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE; in caso di soste in albergo o strutture ricettive, i BENI ASSICURATI devono essere custoditi in casseforti o in locali protetti e accessibili unicamente dal personale autorizzato;
- iv. eventuali soste intermedie in corso di transito avvengano in aree di parcheggio attrezzate, telesorvegliate e nelle quali sia presente un servizio di guardiania;
- v. i BENI ASSICURATI non siano visibili dall'esterno.

In caso di trasporto aereo i BENI ASSICURATI devono essere trasportati al seguito dell'ASSICURATO come bagaglio a mano o, alternativamente, in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.

3.9.2 FURTO,
SCIPPO
E RAPINA
DURANTE IL
TRASPORTO A
MANO

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI conseguenti a FURTO, SCIPPO e RAPINA subiti dai BENI ASSICURATI durante il trasporto e/o movimentazione a mano unicamente:

- i. a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- ii. il FURTO CON DESTREZZA, unicamente nel caso in cui il BENE ASSICURATO si trovasse nelle mani o addosso alla persona incaricata del trasporto.

E' condizione essenziale per la validità della copertura che il trasporto:

- i. avvenga tra le ore 7 e le ore 01;
- ii. sia effettuato dal CONTRAENTE/ ASSICURATO e/o persona dagli stessi incaricata di età compresa tra i 18 ed i 75 anni e priva di problemi fisici che lo renda inadatta al trasporto o alla movimentazione stessa dei BENI ASSICURATI.

3.9.3 GIACENZA
PRESSO

La copertura assicurativa è operante per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI

UBICAZIONE DIVERSA durante la giacenza presso un'ubicazione diversa dall'UBICAZIONE e/o da una struttura alberghiera.

La garanzia opera a condizione che l'ubicazione posseda tutte le misure di cui all'articolo 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DELL'UBICAZIONE.

La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione TRASPORTO O IMPIEGO AL DI FUORI DELL'UBICAZIONE ed entro la SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

4. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

4.1 ESCLUSIONI GENERALI

La **POLIZZA** non copre i **SINISTRI** che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- | | | |
|-------|---|--|
| 4.1.1 | DOLO | Dolo: <ol style="list-style-type: none"> i. del CONTRAENTE e/o ASSICURATO, ii. dei familiari iii. delle PERSONE CONVIVENTI. iv. dei COLLABORATORI DOMESTICI, a meno che il CONTRAENTE e/o ASSICURATO agiscano penalmente nei loro confronti. |
| 4.1.2 | GUERRA | guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il TERRORISMO e la violenza; confisca, sequestro, requisizione o distruzione o danneggiamento di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove i BENI ASSICURATI sono ubicati restando sempre a carico dell'ASSICURATO l'onere della prova che il DANNO MATERIALE non ha alcun rapporto con gli eventi menzionati, così come previsto nella clausola NMA 0464 WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE. |
| 4.1.3 | RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI | esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché qualsiasi contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche come da CL 370 del 10/11/2003 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion. |
| 4.1.4 | SINISTRI PRECEDENTI | qualsiasi danno e/o evento verificatosi in data antecedente il PERIODO DI ASSICURAZIONE. |
| 4.1.5 | ATTACCHI INFORMATICI | danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) così come indicato nella clausola JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back). |
| 4.1.6 | PANDEMIA
(Communicable Disease Exclusion Clause JC2020-011) | danni di qualsiasi natura direttamente e/o indirettamente derivanti da, connessi con o attribuibili a: <ol style="list-style-type: none"> i. una MALATTIA TRASMISSIBILE; ii. la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una MALATTIA TRASMISSIBILE indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento. |

4.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE

La **POLIZZA** non copre qualsiasi perdita o danno causato da:

- | | | |
|-------|--|--|
| 4.2.1 | MANCATO GODIMENTO DEI BENI ASSICURATI | perdita del godimento o dell'uso dei BENI ASSICURATI e ogni altro pregiudizio conseguente. |
|-------|--|--|

4.2.2	MISTERIOSE SPARIZIONI, AMMANCHI O SMARRIMENTI	misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di BENI ASSICURATI.
4.2.3	USURA, DETERIORAMENTO, LOGORIO E DIFETTI	usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali di luce, temperatura, pressione, umidità e secchezza dell'aria, agenti atmosferici, gelo, nonché qualsiasi danno derivante da ruggine, muffa, putrefazione, condensazione ossidazione, polvere, germogli erbacei, radici o altri fattori ambientali, difetto o vizio intrinseco del bene.
4.2.4	DIFETTI DI IMBALLAGGIO	mancanza, insufficienza e/o inadeguatezza dell'imballaggio o della confezione durante il trasporto.
4.2.5	ALLAGAMENTO SE L'UBICAZIONE E' DISABITATA	ALLAGAMENTO mentre l'UBICAZIONE è disabitata per oltre 30 giorni consecutivi, dovuto a qualsiasi installazione fissa per uso domestico per l'acqua o il riscaldamento, qualsiasi serbatoio fisso dell'acqua, o qualsiasi impianto o tubatura dell'acqua, salvo che l'UBICAZIONE sia ispezionata almeno una volta alla settimana da persona di fiducia dell'ASSICURATO o, in caso di danno dovuto a gelo, nello stesso venga mantenuta una temperatura costante di almeno 5 gradi Celsius.
4.2.6	CONFISCA E SEQUESTRO	confisca, sequestro, distruzione di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere predisposti dall'autorità.
4.2.7	MANUTENZIONE, RESTAURO, RIPARAZIONE	errori di manutenzione di qualsiasi genere, opere di restauro, riparazione e/o pulizia dei BENI ASSICURATI.
4.2.8	RESTAURO DA PERSONALE O CON MEZZI NON IDONEI	operazioni di riparazione, pulitura, manutenzione o rimessa a nuovo DEI BENI ASSICURATI, effettuate: i. da personale non specializzato; ii. con mezzi e metodologie non idonee; iii. con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi.
4.2.9	ERUZIONI VULCANICHE, MAREMOTI, MAREE E FENOMENI DI ACQUA ALTA	eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta, mareggiate.
4.2.10	DANNI INDIRETTI, NON MATERIALI	danni indiretti di qualsiasi natura, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità dei BENI ASSICURATI.
4.2.11	INSETTI E PARASSITI	fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori.
4.2.12	BENI POSTI ALL'APERTO	danni subiti da BENI ASSICURATI posti all'aperto.
4.2.13	TRUFFA	qualsiasi danno causato o conseguente a truffa.
4.2.14	CIRCUITI ELETTRICI OD ELETTRONICI	danni o guasti a circuiti elettrici, elettronici o loro componenti.
4.2.15	COMPONENTI	rottura di corde, ponticelli, pelli, danneggiamento di meccanismi interni, bacchette o ance salvo che la rottura derivi da un danneggiamento più consistente dello strumento stesso;

4.2.16	TRASPORTO O IMPIEGO AL DI FUORI DELL'UBICAZIONE	danni avvenuti durante o in conseguenza di trasporto o impiego o giacenza al di fuori dell'UBICAZIONE.
4.2.17	BENI INCUSTODITI SUI VEICOLI	danni, deterioramento o furto dei BENI ASSICURATI lasciati incustoditi all'aperto, in luoghi accessibili al pubblico e/o su VEICOLI.
4.2.18	USO IMPROPRIO	danni avvenuti durante o in conseguenza di uso improprio dei BENI ASSICURATI, compresi i danni derivanti dalla mancata conservazione degli stessi in apposite e idonee CUSTODIE durante i periodi di utilizzo e non utilizzo.
4.2.19	DEPREZZAMENTO	deprezzamento dei BENI ASSICURATI.
4.2.20	APPROPRIAZIONE INDEBITA	furto da parte di qualsiasi persona o persone alle quali il BENE ASSICURATO è affidato o dato in prestito;

5. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

5.1	DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO	<p>Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente POLIZZA con preavviso di 90 giorni.</p> <p>Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE della POLIZZA pagato e non goduto, al netto dell'imposta.</p>
5.2	PROCEDURE DI RINNOVO	<p>In mancanza di disdetta inviata secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.</p> <p>La disdetta può essere spedita alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (fa fede la data del timbro postale); direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all'indirizzo disdette@legalmail.it
5.3	MORTE O INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE DELL'ASSICURATO	<p>Qualora si verifichi il decesso dell'ASSICURATO o lo stesso venga definito incapace di intendere o di volere dalle autorità competenti la POLIZZA cessa definitivamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.</p> <p>Il nuovo proprietario dei BENI ASSICURATI ha la facoltà di richiedere agli ASSICURATORI una nuova richiesta di quotazione sulla base della quale gli stessi valutano gli eventuali termini del rinnovo.</p>

6. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la POLIZZA opera esclusivamente nell'ambito dell'Unione Europea e della Norvegia, Svizzera e Regno Unito, ma con esclusione di Montenegro, Macedonia e in generale qualunque territorio in cui siano in atto guerre.

LA GESTIONE DEI SINISTRI

7. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

7.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono procedere come segue:

- i. **OBBLIGHI DI SALVATAGGIO**
come previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, **adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per non aggravare il danno, ridurre, limitare le sue conseguenze e salvaguardare i BENI ASSICURATI.**
- ii. **DANNI DA TRASPORTO**
in caso di trasporto dei BENI ASSICURATI e se operante la relativa estensione, notificare al trasportatore, e contestualmente agli ASSICURATORI, **per iscritto con raccomandata A/R, qualsiasi DANNO MATERIALE subito durante il trasporto, riscontrato alla consegna.**
- iii. **DENUNCIA DEL SINISTRO AGLI ASSICURATORI**
denunciare il SINISTRO agli ASSICURATORI, **entro i 5 giorni successivi dall'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza** specificando le circostanze dell'evento, i BENI ASSICURATI solo se indicati nella SCHEDA DI POLIZZA, coinvolti, l'importo approssimativo del danno e fornendo i riferimenti della POLIZZA;
- iv. **SEGNALAZIONE DI ALTRE POLIZZE**
fornire i riferimenti della POLIZZA e segnalare l'esistenza di eventuali altre polizze che coprono in tutto o in parte lo stesso rischio;
- v. **DENUNCIA ALLE AUTORITA'**
in caso di incendio, RAPINA, FURTO, SCIPPO, ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO – POLITICI o in caso di SINISTRO presumibilmente doloso, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo **entro 48 ore successive dall'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza**: una copia conforme di tale denuncia deve essere allegata alla denuncia di SINISTRO;
- vi. **ELENCO DEI DANNI SUBITI**
trasmettere l'elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei BENI ASSICURATI perduti, rubati o danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto i;
- vii. **ACCESSO AI BENI**
permettere agli ASSICURATORI ogni rilevazione o esame dei BENI ASSICURATI e dell'UBICAZIONE oggetto del SINISTRO;
- viii. **DOCUMENTAZIONE UTILE**
mettere a disposizione degli ASSICURATORI, fatture, documenti giustificativi della proprietà del bene e qualsiasi altra documentazione utile alle operazioni peritali (a titolo di esempio ricevute originali d'acquisto, fatture, fotografie, estratti conto della banca o della carta di credito, inventari), copie di contratti di affitto, prenotazioni o ricevute di soggiorno e fornire tutte le delucidazioni che possano essere richieste dagli ASSICURATORI;
- ix. **CONSERVAZIONE DEI BENI**

conservare i BENI ASSICURATI oggetto del sinistro, le tracce, anche fotografiche, del SINISTRO e non modificare lo stato delle cose sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato, e, sino ad avvenuta liquidazione del danno;

x. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

attendere autorizzazione scritta degli ASSICURATORI prima di provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei BENI ASSICURATI oggetto del SINISTRO;

xi. ONERI IN CASO DI GARANZIA A VALORE DICHIARATO

in caso di garanzia prestata a VALORE DICHIARATO, fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale dei BENI ASSICURATI persi o danneggiati.

xii. VERIFICA SOMMA ASSICURATA

in caso di garanzia prestata a VALORE DICHIARATO è facoltà degli ASSICURATORI chiedere la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale di tutti i BENI ASSICURATI.

L'inadempimento di taluno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).

7.2 VALUTAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEI PERITI

La valutazione e liquidazione dei danni avvengono mediante accordo diretto tra le parti, oppure, su richiesta del CONTRAENTE o degli ASSICURATORI, mediante periti, nominati uno dagli ASSICURATORI e l'altro nominato dal CONTRAENTE, con atto unico.

In caso di disaccordo, **in alternativa al ricorso all'Autorità giudiziaria e previo accordo tra le parti**, i due periti ne nominano un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può avvalersi della collaborazione e ausilio di altre persone, che possono intervenire sulle operazioni di valutazione ma senza diritto di voto.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito designato contribuendo per le metà delle spese e competenze per il terzo perito.

Se una delle parti non provvede a nominare il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui si è verificato il SINISTRO. A richiesta di una delle due parti, il terzo perito deve essere scelto al di fuori della provincia in cui si è verificato il SINISTRO.

I periti devono:

- i. indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del SINISTRO accertandone le cause e accedere ai luoghi del SINISTRO per ispezionarli;
- ii. verificare l'accuratezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali e riferire se, al momento del verificarsi del SINISTRO, esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate;
- iii. verificare se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO abbiano pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla POLIZZA;
- iv. richiedere la documentazione idonea ad accertare la titolarità e il valore dei BENI ASSICURATI, le fatture, i documenti giustificativi e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali;
- v. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei BENI ASSICURATI, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- vi. elaborare una stima per la liquidazione del danno in conformità alle

disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere riportati in un apposito verbale (con le stime dettagliate in allegato) da redigersi in doppio esemplare, uno per ogni parte. I risultati condivisi dalla maggioranza dei periti sono obbligatori per le parti che rinunciano all'impugnazione di qualsiasi decisione, salvo il caso di dolo o evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica di errori materiali di conteggio eventualmente realizzati.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

7.3 IN CASO DI RECUPERO DEI BENI

Se i BENI ASSICURATI oggetto della denuncia di SINISTRO sono recuperati, in tutto od in parte, **il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, deve darne avviso agli ASSICURATORI, entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'INDENNIZZO, anche se l'INDENNIZZO stesso è già stato concordato con l'ASSICURATO, gli ASSICURATORI indennizzano, nei limiti della SOMMA ASSICURATA, **esclusivamente** i DANNI MATERIALI conseguenti al SINISTRO (comprese eventuali spese di recupero) subiti dai BENI ASSICURATI I che sono stati recuperati.

Se il recupero avviene dopo l'integrale pagamento dell'INDENNIZZO, i BENI ASSICURATI recuperati diventano di proprietà degli ASSICURATORI. L'ASSICURATO ha facoltà di riacquistarne la proprietà, previa restituzione agli ASSICURATORI dell'intero importo liquidato a titolo d'INDENNIZZO e delle spese sostenute dagli ASSICURATORI per il recupero, al netto del danno quantificato ai sensi dell'Art. 2.3 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO.

7.4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di SINISTRO l'importo del DANNO MATERIALE è determinato, partita per partita, con i criteri di seguito riportati.

- i. Se l'assicurazione è a VALORE DICHIARATO **il danno è calcolato in base al VALORE COMMERCIALE determinato dal prezzo massimo attribuito da cataloghi di riferimento** normalmente utilizzati nel mercato o in subordine dal mercato nella libera trattazione di compravendita. **In caso di SINISTRO, è a carico del CONTRAENTE la prova dell'effettivo VALORE COMMERCIALE del bene.**
- ii. Se l'assicurazione è a STIMA ACCETTATA, **il danno è determinato in base al VALORE COMMERCIALE stabilito all'atto della sottoscrizione della POLIZZA.**

7.5 OBBLIGAZIONE MASSIMA DEGLI ASSICURATORI

In nessun caso e per nessuna ragione gli ASSICURATORI sono tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA ASSICURATA totale o, se applicabili, ai LIMITI DI INDENNIZZO indicati in POLIZZA e/o riportati nella SCHEDA DI POLIZZA.

7.6 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, al netto di eventuali SCOPERTI O FRANCHIGIE applicabili, tenuto conto dei LIMITI DI INDENNIZZO, si determina l'importo dell'INDENNIZZO.

7.7 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA SEZIONE E PARTITA DI POLIZZA

In caso di SINISTRO, ciascuna partita di POLIZZA è gestita come se fosse stata stipulata una POLIZZA distinta. Pertanto, i periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere, per ciascuna voce, un verbale di perizia.

In nessun caso, la somma degli INDENNIZZI, calcolati singolarmente per ciascuna partita di POLIZZA, può eccedere, per singolo SINISTRO o serie di SINISTRI determinati da un singolo evento, il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

- | | | |
|------|-------------------------------|--|
| 7.8 | PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO | Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza liberatoria. |
| 7.9 | DIRITTO DI SURROGAZIONE | Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO stesso. |
| 7.10 | ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO che rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, dichiara distrutti o perduti i BENI ASSICURATI che non esistevano al momento del verificarsi del SINISTRO, occulti, spostati o manomessi i BENI ASSICURATI non danneggiati, porti a giustificazione documenti o strumenti falsi, menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i detriti del SINISTRO o faciliti quanto sopra descritto, perde il diritto ad ogni INDENNIZZO. |

Il presente documento è aggiornato al mese di Aprile 2023